

#### Regione Sicilia

# COMUNE DI ASSORO PROVINCIA DI ENNA

# **COPIA** deliberazione del Consiglio Comunale

n. 15 del 29/04/2016

#### OGGETTO

# IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 17:30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome	Carica politica	Presente	Assente	
CAPIZZI VINCENZO	Presidente	X		
DI PASQUA FILIPPA ERICA	Vice Presidente	Х		
RIVERA' VALERIA	Consigliere Anziano		Χ	
PARATORE MARIANGELA	Consigliere	X		
ASSENNATO GIANPIERO	Consigliere	X		
BANNO' GIUSEPPE CLAUDIO	Consigliere	X		
GIANGRECO SIBILLA	Consigliere	X		
GIUNTA FRANCESCA	Consigliere	X		
CAPIZZI MARCO	Consigliere	X		
ABBATE FRANCESCO	Consigliere	X		
SANFILIPPO CARLO	Consigliere	X		
GIUNTA SALVATORE	Consigliere		Χ	
CAPIZZI GIUSEPPE	Consigliere	X		
MURATORE MAURIZIO	Consigliere	Х		
CALANDRA MARINELLA	Consigliere	X		

Assegnati numero . Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri. Presenti n. 13 assenti n. 2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor **CAPIZZI VINCENZO**, nella sua qualità di **Presidente** Partecipa il **Segretario Generale dott. ENSABELLA FILIPPO** La seduta è .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

#### **RICORDATO** che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**RICHIAMATA** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**TENUTO CONTO** che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €111.321,08, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

**RICHIAMATI** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore

allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

**VISTO** inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

**ATTESO** che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
- ❖ per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
- ❖ la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- a) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

**VISTO** il Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 in data 10/7/2014 esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 in data 30/07/2015;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n.21 in data 30/07/2015, con la quale, per l'anno di imposta 2015:

- 1) sono state confermate le seguenti aliquote:
- ALIQUOTA 1,7 per mille per tutte le tipologie di fabbricati (comprese le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento alle abitazioni principali) e per le aree fabbricabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- Aliquota 1,00 per mille per i Fabbricati Rurali Strumentali;
- 2) è stato stabilito che: " nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'imposta complessivamente dovuta, applicando le aliquote determinate con il presente atto".

**VISTO** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso

alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e sequenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

**RILEVATO** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente ridurre l'aliquota della TASI;

**VISTA** la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria :

Aliquote e detrazioni IMU anno 2016

Fattispecie	Aliquota/detrazi one	
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille	
Altri immobili e aree fabbricabili	8,60 per mille	

#### **RITENUTO** quindi di:

confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

- ALIQUOTA 1,7 per mille per tutte le tipologie di fabbricati (comprese le unità immobiliari destinate ad abitazione principale (solo categorie A/1- A/8 A/9) e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento alle abitazioni principali) e per le aree fabbricabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- Aliquota 1,00 per mille per i Fabbricati Rurali Strumentali;

**DI CONFERMARE che**: " nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'imposta complessivamente dovuta, applicando le aliquote determinate con il presente atto".

**DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, riportati nello schema del bilancio di previsione anno 2016, alla cui copertura la TASI è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

SERVIZI	COSTI	
Servizi gestione della biblioteca comunale	€	2.728,00
Servizi per la gestione e manutenzione Patrimonio		
Ed altri servizi Ufficio Tecnico	€	31.671,00
Servizi per la Polizia Municipale	€	5.720,00
Servizi cimiteriali	€	5.700,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€	4.658,14
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€	152.601,53
Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale	€	54.510,00
Totale costi servizi indivisibili	€	257.588,67
Gettito Tasi	€	174.395,58
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi		67%

RITENUTO di provvedere in merito;

#### VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

#### **RICHIAMATI:**

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

**VISTO** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**VISTO** infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A

tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

#### VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Ciò premesso:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce l'argomento posto all'o.d.g.;

Subito autorizzato dal **PRESIDENTE** interviene:

**PANTO' ANTONINO** - ASSESSORE AL BILANCIO - il quale relaziona la proposta, sottolineando che la conferma delle aliquote riguarda alcune tipologie di immobili, quali:

A/1 - A/8 e A/9.

A questo punto, il **PRESIDENTE** in assenza di interventi metti ai voti la superiore proposta.

Consiglieri presenti n. 13, votanti n. 12, astenuti n. 1 (Presidente), voti contrari n. 3 (Capizzi G., Muratore M. e Calandra M.), voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano;

**VISTO** il D.Lqs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

#### **DELIBERA**

- 1) **DI CONFERMARE**, per l'anno 2016, le seguenti aliquote:
- ALIQUOTA 1,7 per mille per tutte le tipologie di fabbricati (comprese le unità immobiliari destinate ad abitazione principale (solo le categorie A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento alle abitazioni principali) e per le aree fabbricabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- Aliquota 1,00 per mille per i Fabbricati Rurali Strumentali;
- 2) **DI CONFERMARE** che: "nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'imposta complessivamente dovuta, applicando le aliquote determinate con il presente atto".
- 3) **DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi presunti, alla cui copertura la TASI è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

SERVIZI COSTI

Servizi gestione della biblioteca comunale

€. 2.728,00

Servizi per la gestione e manutenzione Patrimonio		
Ed altri servizi Ufficio Tecnico	€.	31.671,00
Servizi per la Polizia Municipale	€.	5.720,00
Servizi cimiteriali	€.	5.700,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€.	4.658,14
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€.	152.601,53
Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale	€.	54.510,00
Totale costi servizi indivisibili	€.	257.588,67
Gettito Tasi % copertura servizi indivisibili con gettito Tasi	€.	174.395,58 67%

3) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come seque:

Il Segretario Generale Il Presidente Il Consigliere anziano

F. to **Dott. ENSABELLA** FILIPPO

F. to **CAPIZZI VINCENZO** 

F. to **DI PASQUA FILIPPA** 

**ERICA** 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

### **ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **04/05/2016** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art 11, comma 1);

Il Segretario Generale

**Dott. ENSABELLA FILIPPO** 

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

## **ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44: - E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 19/05/2016 in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

**Dott. ENSABELLA FILIPPO** 

Dalla residenza comunale, li 04/05/2016 E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Generale

**Dott. ENSABELLA FILIPPO** 

Dalla residenza comunale, li 04/05/2016